

Care/i

in questo perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 siamo chiamati a interpretare quanto viene disposto di giorno in giorno a livello nazionale tra Governo e Ministero dell'Istruzione. Un lavoro complesso che arriva a ridosso della scadenza e con documenti non definitivi, come avviene in queste ore.

Come tutti sappiamo esiste una delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale. Ciò ha determinato:

- il DPCM del 25 Febbraio scorso,
- l'Ordinanza di Regione Lombardia e Ministero della Salute 1/2020,
- la Direttiva 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione,
- l'incontro tra OO.SS. e Ministra il 26 Febbraio nel corso del quale le OO.SS. hanno deciso di sospendere sciopero del 6 Marzo ( link per lettura resoconto <https://www.istruzione.it/coronavirus/faq.shtml> ),
- pubblicazione delle FAQ sul sito del MI ( link <http://www.flcgil.it/attualita/emergenza-coronavirus-la-pagina-del-ministero-dell-istruzione-con-faq-e-informazioni.flc> ).

E' stato appena firmato il nuovo DPCM che contiene disposizioni valide dal 2 all' 8 marzo.

In particolare per il nostro territorio sarebbero adottate tra le misure di contenimento: ( Art. 2 )... :

- la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati;
- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato;
- la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative svolte a distanza;
- il mantenimento dell'obbligo di chiusura dei musei e dei luoghi culturali;
- la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario.

Il DPCM prevede inoltre che :

- nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
- chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia

transitato o abbia sostato nei Comuni nelle zone in isolamento, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale.

La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza ( 6 mesi a decorrere dal 31 gennaio 2020) dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

I viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese per la durata dello stato di emergenza ( 6 mesi a decorrere dal 31 gennaio 2020 );

la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Questa ultima disposizione, in particolare, manca di specifiche cornici a cui fare riferimento per la loro realizzazione, non è possibile, per le condizioni esistenti, convocare il Collegio Docenti e sono completamente assenti norme contrattuali. La formazione a distanza non può essere improvvisata, è cosa seria e importante, per cui riteniamo che sia altrettanto importante continuare a tenere i contatti con gli studenti, come sta già avvenendo da giorni e con gli strumenti ordinari che abitualmente si usano per la comunicazione differita.

Sperando sia utile vi offriamo alcune indicazioni.

Siamo in emergenza, ma gli strumenti che possiamo utilizzare sono ordinari non straordinari!

La sospensione delle attività didattiche determina però un diverso trattamento tra il personale della scuola, per cui il personale Ata dovrà essere presente nel luogo di lavoro.

Per effetto della Direttiva 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, è importante che siano indicate ( ai sensi dell'art. 3 ) tra le modalità per lo svolgimento dell'attività lavorativa quello di privilegiare le forme flessibili della prestazione e la possibilità di forme di lavoro agile (possibile solo per Assistenti amministrativi e Assistenti Tecnici). Va quindi chiesto al DS di concordare quali modalità e come favorire tra queste misure i lavoratori portatori di patologie che li espongono al rischio di contagio, i lavoratori che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per recarsi al posto di lavoro, i lavoratori a cui si aggiunge la cura dei figli per la sospensione delle attività didattiche.

Per i Collaboratori Scolastici, in particolare, ma per tutti i dipendenti, è necessario precisare e comunicare ogni situazione che potrebbe esporre a rischio contagio secondo le disposizioni sanitarie e chiedere informativa sindacale su orario di lavoro. E' importante

prevedere anche di poter avere riduzioni orarie o permessi per accudire figli piccoli a casa per sospensione attività ( es. eventuale utilizzo di permessi da recuperare come accade per prefestivi ).

Per tutto il personale è necessario avere una chiara informazione sulla sanificazione della struttura prima del rientro dei lavoratori.

Ricordiamo che la sanificazione va svolta dall'ente locale dietro valutazione e indicazione dell'autorità sanitaria locale e che il Sindaco può disporre ulteriori misure restrittive al fine anche di provvedere efficacemente alla sanificazione che non è una semplice pulizia e prevede DPI (Dispositivi Individuali di Protezione) oltre a materiali specifici

--

**FLC - CGIL Milano**

C.so di Porta Vittoria, 43 - Milano

tel. 3426127369 -fax. 0255012157

mail: [milano@flcgil.it](mailto:milano@flcgil.it)

web: <http://www.flc-cgilmilano.it>